



PREMESSO che con delibera del C.C. n. 45 del 4.7.1963 è stato approvato il Regolamento per il servizio acquedotto comunale costituito da n. 95 articoli e successivamente modificato in alcune parti;

CHE con vari atti deliberativi l'Ente ha proceduto ad adeguare gli importi delle tariffe del suddetto servizio;

ATTESO che l'art. 27 del citato Regolamento prevede il minimo impegnato, ossia l'obbligo per l'utente di pagare integralmente il canone corrispondente a tale minimo anche nel caso di consumo inferiore, allora determinato in mc. 18 trimestrali e quindi 72 annui;

VISTA la deliberazione del CIPE n. 52 del 4 aprile 2001 che emana le direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione in attesa dell'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui alla legge 36/1994;

CONSIDERATO che al punto 1.3 della deliberazione CIPE viene stabilita l'eliminazione del minimo impegnato nell'arco di un periodo di quattro anni, con una riduzione di mc. 30 al primo anno e una riduzione di un terzo del minimo residuo per ciascuno dei tre anni successivi e comunque per non meno di mc. 30 per ciascun anno, con la possibilità di procedere, per il rispetto del vincolo dell'isoricavo, ad un aumento proporzionale delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo;

DATO ATTO che l'attuale struttura tariffaria del canone acquedotto risulta la seguente:

<b>T A R I F F E</b>		
<b>LIRE MC.</b>	<b>EURO MC</b>	<b>USO DOMESTICO:</b>
<b>41000 annui</b>	<b>0,705826</b>	<b>Fino a 30 mc (minimo annuo € 21, 17478)</b>
<b>120</b>	<b>0,061975</b>	<b>Da 31 a 70 mc.</b>
<b>180</b>	<b>0,092962</b>	<b>Da 71 a 150 mc.</b>
<b>750</b>	<b>0,387343</b>	<b>Da 151 a 400 mc.</b>
<b>1.200</b>	<b>0,619748</b>	<b>Oltre 400 mc</b>

RITENUTO di dover provvedere, in adempimento ai dettami della citata deliberazione, all'eliminazione, nella struttura tariffaria del canone acquedotto, del c.d "minimo impegnato", attualmente stabilito, per tutte le utenze, in € 21,17478 (£ 41.000) fino a mc 30, attraverso il meccanismo previsto dalla citata deliberazione CIPE, ossia attraverso la trasformazione del mancato ricavo derivante dalla eliminazione del minimo impegnato in quota fissa da applicare a tutte le utenze, tenendo presente che il risultato non deve eccedere il valore indicato nella delibera CIPE n. 45/74 moltiplicato per 3 (£ 5.400 x 3= £ 16.200 pari ad € 8,366602), nel qual caso si deve procedere all'incremento della quota variabile della tariffa, attraverso un proporzionale aumento delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo;

CONSIDERATO che per la esatta quantificazione del minimo impegnato da eliminare nella struttura tariffaria in esame, occorre procedere alla differenza tra il valore al mq della somma identificata come minimo (€ 21,17478/30 fino a 30 mc), pari ad € 0,705826 (£ 1366), e l'importo di € 0,061975 (£ 120), corrispondente alla tariffa per effettivo consumo del secondo scaglione di utenza (da 31 a 70 mc), da estendersi anche al primo scaglione per calcolare, escludendoli dal minimo, gli effettivi consumi; che il risultato, pari ad € 0,643851 (£ 1246), corrisponde al valore del minimo impegnato da detrarre per ogni metro cubo consumato effettivamente, nello scaglione da 0 a 30 mc, per un importo complessivo, calcolato da parte dell'ufficio tributi sul ruolo complessivo

dell'anno 2003 (ultimo disponibile), di € 34.998,00 (mancato ricavo corrispondente al minimo impegnato da eliminare);

DATO ATTO:

- che il meccanismo di eliminazione del minimo prevede, ai sensi delle delibere CIPE n. 52/2001 e 131/2002, il seguente calcolo:  
- € 34.998,00 (minore introito) / 1773 (numero utenze) = € 19,739424;
- che essendo il risultato superiore al massimo della quota fissa applicabile come sopra specificato, la quota fissa medesima deve essere prevista in misura non superiore ad € 8,366602 per utenza, per un importo complessivo presunto di gettito di € 14834,00 (€ 8,366602x1773);
- che pertanto la differenza deve essere ridistribuita sulla quota variabile, per garantire il mantenimento dello stesso ricavo, attraverso un aumento proporzionale delle tariffe secondo il seguente calcolo e come meglio evidenziato nel prospetto allegato:  
 $19,739424 - 8,366602 = 11,372822 \times 1773 = € 20164,00$  (somma arrotondata);
- che allo scopo di determinare l'aumento proporzionale delle tariffe deve essere applicata una formula matematica consistente nel rapporto tra la tariffa media per utenza calcolata dopo la manovra e la tariffa media per utenza calcolata prima della manovra, come evidenziato nel prospetto allegato, che dà luogo alla previsione di un aumento percentuale, per tutte le aliquote delle diverse fasce di utenza già previste, del 34,5%;

RITENUTO, pertanto, necessario, ai sensi delle disposizioni vigenti, modificare per l'anno 2005 le tariffe del servizio idrico, stabilite con precedente delibera della G.C. n. 353 del 24.11.1992, modificata con delibera G.C n. 69 dell'11/2/1994, prima dell'approvazione dello schema di bilancio;

CONSIDERATO, inoltre, che con deliberazione di G.C. n. 201 del 28.11.2002, in osservanza all'Ordinanza Commissariale Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria n. 1898 del 27.06.2002, è stato disposto l'aumento del 5% annuo fino al 2005 delle tariffe del servizio di fognatura e depurazione, da destinare al parziale finanziamento dei Piani Stralcio regionale di investimento;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla variazione delle tariffe del servizio di fognatura e depurazione, per l'anno 2005, nella seguente misura:

	<b>Vecchia tariffa</b>	<b>Nuova tariffa</b>
fognatura	€ 0,101	€ 0,106
depurazione	€ 0,298	€ ,0313

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n° 388 ai sensi del quale, il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D..Lgs n, 267/2000 rientra nella competenza del Consiglio esclusivamente l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, rientrante, pertanto, nella competenza residuale della Giunta;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico - contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, reso dal responsabile del servizio, acquisito agli atti preparatori del presente deliberato;

AD UNANIMITA' DI VOTI, legalmente espressi;

## DELIBERA

1. DI PROVVEDERE, in adempimento a quanto prescritto al punto 1.3 della deliberazione del CIPE n. 52 del 4 aprile 2001, all'eliminazione, nella struttura tariffaria del canone acquedotto, del "c.d" minimo impegnato attualmente stabilito, per come esposto in premessa, in € 0,643851 (£ 1246) al mc fino a mc 30, attraverso il meccanismo previsto dalla citata deliberazione CIPE, ossia attraverso la trasformazione del mancato ricavo derivante dalla eliminazione del minimo impegnato in quota fissa da applicare a tutte le utenze secondo il seguente calcolo tenendo presente che il risultato non deve eccedere il valore indicato nella delibera CIPE n. 45/74 moltiplicato per 3 (£ 5.400 x 3= £ 16.200 pari ad € 8,366602):  
- € 34.998,013 (minore introito) / 1773 (numero utenze) = € 19,739424;
2. DI DARE ATTO che la quota fissa deve essere determinata in € 8,366602 per tutte le utenze e che la differenza tra il prodotto di cui al punto 1) e la quota fissa come sotto calcolata deve essere ridistribuita sulla quota variabile attraverso un aumento proporzionale delle tariffe:  
 $19,739424 - 8,366602 = 11,372822 \times 1773 = € 20164,00$  (somma totale da ridistribuire sulle aliquote come da allegato prospetto);
3. DI DARE ATTO che allo scopo di determinare l'aumento proporzionale delle tariffe in regime di isoricavo (mantenimento stesso ricavo per l'ente gestore) deve essere applicata una formula matematica consistente nel rapporto tra la tariffa media per utenza calcolata dopo la manovra e la tariffa media per utenza calcolata prima della manovra, come evidenziato nel prospetto allegato, che dà luogo alla previsione di un aumento percentuale, per tutte le aliquote delle diverse fasce di utenza già previste, del 34,5%;
4. DI MODIFICARE, conseguentemente, per l'anno 2005, nelle more di acquisire le disposizioni normative CIPE per l'anno idrico 2004/2005 e 2005/2006, gli importi delle tariffe per il servizio acquedotto, approvati con gli atti deliberativi n. 353 del 24.11.1992 e modificati con delibera G.C. n. 69 dell'11/2/1994, nella seguente misura, dando atto che i consumi da 1 a 30 mc rientreranno nel primo scaglione rideterminato da 1 a 70 mc, e che tale modifica realizza un'operazione di razionalizzazione ed omogeneizzazione tariffe coerente con il principio per cui "chi più consuma più paga", cui è informata la vigente normativa:

<b>SCAGLIONI CONSUMO</b>	<b>TARIFFE AL MC IN EURO</b>
Da 1 a 70 mc	<b>€ 0,083370</b>
Da 71 a 150 mc	<b>€ 0,125055</b>
Da 151 a 400 mc	<b>€ 0,521062</b>
Oltre 400 mc	<b>€ 0,833698</b>
QUOTA FISSA	<b>€ 8,366602</b>

5. DI RIDETERMINARE per l'anno 2005 le tariffe del servizio fognatura e depurazione aumentando le precedenti tariffe, determinate con delibera n. 177 del 04.11.2003, di un ulteriore 5%, giusta ordinanza n. 1898 del 27.6.2002 del Commissario Straordinario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione Calabria, come segue:

	<b>Vecchia tariffa</b>	<b>Nuova tariffa</b>
fognatura	€ 0,101	€ 0,106

depurazione	€ 0,298	€ ,0313
-------------	---------	---------

6. DI ALLEGARE la presente delibera agli atti di bilancio 2005 per farne parte integrante.

Pareri ai sensi dell' art. 49 - comma 1 - del DL.gs 267/2000,  
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

REGOLARITA' TECNICO - CONTABILE

Visto l'art. 49 - comma 1 - DL.gs.267/2000;

Il sottoscritto Rag. Costantino Caligiuri in qualità di Ragioniere, esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnico- contabile dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 25.11.2004

IL RESPONSABILE  
- Rag. Costantino Caligiuri -

Deliberazione della Giunta Comunale n° 182 del 25/11/2004

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**SIRIANNI LEONARDO G.**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAIOLO**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>23/12/2004</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAIOLO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/01/2005 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 03/01/2005

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAIOLO**